

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 7 del 07/01/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. - SINISTRO N. 2017/AN/112 – G.C..

PROVVEDIMENTI RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera jj) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamata la nota prot. n. 21997 dell’11.5.2017 con la quale la sig.a G.C. ha chiesto - tramite l’Avv. Ferdinando Bilotti di Milano – il risarcimento dei danni subiti a seguito di intervento eseguito il 21.2.2015 presso l’U.O. di ginecologia dell’Ospedale di Angera;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Considerato che per il periodo 31.03.2016 – 31.03.2018, prorogata al 30.9.2018, era operante una copertura dei rischi derivanti da RCT/RCO, in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa e con retroattività sino al 12.11.2002, con la Compagnia di Assicurazioni Am Trust Europe Limited di Nottingham, giusta polizza n. ITOMM1600027, il cui art. 24 - paragrafo 6 “Self Insured Retention (SIR)” – prevede che la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della SIR di Euro 250.000,00 ad esclusione di quelli relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Dato atto che il valore del sinistro di che trattasi è stato quantificato inferiore alla SIR contrattuale;

Vista l'istanza di mediazione finalizzata alla conciliazione pervenuta al protocollo n. 8166 del 19.2.2018, promossa dalla sig.a G.C. assistita dall'Avv. Ferdinando Bilotti, alla quale l'ASST della Valle Olona ha aderito, incaricando l'Avv. Paolo Piana di Milano per la difesa dell'Ente, conclusasi con esito negativo giusto verbale del 26.7.2018 acquisito al prot. n. 38035 del 3.8.2018;

Visto il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. RG n. 5921/2018 notificato al protocollo n. 53006 del 5.11.2018, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dalla sig.a G.C., rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Bilotti del foro di Milano, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST Valle Olona e condannarla al risarcimento dei danni subiti a seguito di intervento eseguito il 21.2.2015 presso l'U.O. di ginecologia dell'Ospedale di Angera;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Paolo Piana con studio in Milano, il quale risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto;

Esaminato il preventivo, redatto dall'Avv. Piana in conformità al Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, con applicazione della percentuale massima di decurtazione prevista per ciascuna fase sul valore medio di liquidazione di riferimento, relativo alle spese legali da sostenere nel giudizio di che trattasi, acquisito al protocollo n. 59976 del 18.12.2018, pari ad un importo complessivo di € 1.723,85 (oltre cpa ed Iva);

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ravvisata la necessità per questa Azienda di costituirsi nel giudizio di che trattasi, conferendo mandato di difesa e rappresentanza dell'Azienda all'Avv. Paolo Piana del Foro di Milano;

Dato atto altresì che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali ed Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. n. 5921/2018, notificato in data 5.11.2018 al prot. n. 53006/2018, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dalla sig.ra G.C., per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa a seguito di intervento eseguito il 21.2.2015 presso l'U.O. di ginecologia dell'ospedale di Angera;

2° - di conferire incarico per la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Paolo Piana con studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 54, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale per assistenza legale nel testo che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Paolo Piana in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

4° - di contabilizzare l'onere derivante dal precedente punto 2) pari a complessivi € 2.500,00 al conto 705140022 "Patrocini legali" del bilancio 2019 (Sottobudget 2018002683/AGL);

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Eugenio Porfido, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

E

l'Avv. Paolo Piana, nato a Milano il 4 aprile 1979 (codice fiscale PNI PLA 79D04 F205P) di seguito "l'Avvocato", con studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 54

premesso che

è stato promosso, nei confronti dell'ASST Valle Olona, ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al Tribunale di Busto Arsizio dalla sig.a G.C., rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Bilotti del Foro di Milano, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di intervento chirurgico eseguito in data 21.2.2015 presso l'u.o. di ginecologia dell'Ospedale di Angera;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata all'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata all'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.



Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, li

L'Avvocato:

Avv. Paolo Piana

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato:

Avv. Paolo Piana

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

avvocato **PAOLO PIANA**
Corso di Porta Romana, n. 54
20122 MILANO
C.F. PNIPLA79D04F205P
P.IVA 06562370962

Spett.le **ASST**
della Valle Olona
Via A. Da Brescia, 1
21052 Busto Arsizio

preventivo 17/12/2018

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona / ~~Cristina Ghisla~~
(Tribunale di Busto Arsizio, Sez. I Civile, ricorso art. 696-bis, RG. n. 5921/2018)

Fasi del giudizio	anticipazioni esenti	spese	compenso
Fase di studio della controversia			540,00
Fase introduttiva del giudizio			473,00
Fase istruttoria			486,00
<i>Spese generali art. 2 D.M. 55/2014 (15% compenso generale)</i>			
			224,85
Imponibile			1.723,85
riporto spese			0,00
totale imponibile			1.723,85
C.P.A. (4%)			68,95
totale			1.792,80
I.V.A. al (22%)			394,41
anticipazioni esenti (C.U.)			0,00
Totale			2.187,21
dedotta R.A. 20% su imponibile			-344,77
TOTALE dovuto			€ 1.842,44

I valori sono stati calcolati secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014, applicando il relativo scaglione riferimento (valore della causa indeterminabile - cfr. dichiarazione in ricorso) con la massima riduzione consentita (- 50% in tutte le fasi e - 70% per la fase istruttoria).